

Tribunale di Pistoia

Ufficio procedure concorsuali

** ** *

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: BOSCHI GABRIELLA E CIONI ANDREA - 22/2024 R.F

** ** *

STATO PASSIVO TARDIVE

BOSCHI GABRIELLA

Insinuazione N°7 - Fonteno Securitisation Srl c/o: Avv. Poggiali Giancarlo
P.IVA 16635131002

OSSERVAZIONI CREDITORE:

L'odierna difesa è evidentemente ben conscia di aver provveduto al deposito tardivo della propria domanda di ammissione al passivo, tuttavia preme evidenziare che il suddetto ritardo è purtroppo dovuto alla "doppia cessione" del credito – come documentata nella domanda di ammissione al passivo – prima da Intesa San Paolo S.p.A. ad Esino Securitisation S.r.l. e, poi, da quest'ultima in favore dell'odierna titolare del credito Fonteno Securitisation S.r.l., che inevitabilmente e nostro malgrado ha comportato ritardi nella gestione della posizione anche in relazione alla documentazione occorrente per poter rispettare le scadenze verificatesi, ivi compreso il tempestivo invio della insinuazione alla procedura de quo. Ad ogni modo, ci preme evidenziare che l'odierna comparente vanta un credito di natura privilegiata ipotecaria fondiaria, che in ipotesi di integrale esclusione dal passivo subirebbe un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.

Peraltro, si ricorda che a prescindere dalla necessità di motivazione delle cause del ritardo, la possibilità di depositare domande di ammissione al passivo è concessa ai sensi dell'art. 273, comma 5, Codice della Crisi, "sino quando non sia esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione".

*Nel caso di specie, occorre considerare che si è in presenza di un creditore fondiario che vanta ipoteca di primo grado sui beni del soggetto in liquidazione controllata. Sul punto, si ricorda che ai sensi dell'art. 41, comma 2, T.U.B., il creditore fondiario ha facoltà di intraprendere o proseguire le azioni esecutive individuali anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, e la disposizione de quo è applicabile anche alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata. Ciò è stato ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il seguente principio: "(...) **il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 26 medesimo D.Lgs**" (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 22914 del 19.08.2024)*

Dunque, il creditore fondiario continua ad avvalersi del privilegio processuale consistente nel diritto di poter proseguire l'azione esecutiva individuale nonostante la pendenza – per quanto qui interessa – della procedura di liquidazione controllata, in deroga a quanto previsto dall'art. 150 CCII. Per quanto precede, ne consegue che l'integrale esclusione dall'ammissione al passivo dell'odierna esponente avrebbe l'effetto di precludere anche l'eventuale avvio dell'azione esecutiva individuale, dal momento che in sede distributiva sarà comunque necessario documentare la positiva ammissione al passivo della procedura liquidatoria concorsuale. Pertanto, risulta quantomai necessario anche ai presenti fini ottenere il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento per l'intero credito/nei limiti dell'importo ritenuto provato ed ammissibile vantato nei confronti della debitrice in liquidazione controllata, al fine di evitare di subire un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'istante che ne sarebbero del tutto compromesse in ipotesi di rigetto della domanda di ammissione al passivo della presente procedura. Ciò, anche all'ulteriore fine di evitare lungaggini processuali anche in relazione alla presente procedura, dovendo riservarsi la presentazione di reclamo ai sensi dell'art. 273, comma 4, Codice della Crisi, avverso la non creduta ipotesi di esclusione integrale dal passivo.

CHIEDE in rettifica del progetto di stato passivo trasmesso, di essere ammessa al passivo per le somme e le causali già indicate nella domanda di insinuazione al passivo depositata ed in particolare, per la somma complessiva di euro 117.729,88 oltre interessi successivi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo, IN VIA PRIVILEGIATA IPOTECARIA. In denegata e non creduta ipotesi di mancata ammissione del credito come da richieste, si chiede l'ammissione del medesimo come da proposta del Liquidatore (come indicata nel progetto di stato passivo), per la somma complessiva di Euro 74.219,42 in via privilegiata ipotecaria, a titolo di capitale residuo.

	Predeuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
<p>Richiesta del Creditore: CREDITI: € 117.729,88 Crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 e art. 2748 c. 2) A titolo di contratto di mutuo ipotecario (rep. 216.514) stipulato in data 20.06.2014 con Banca Popolare di Vicenza (poi Intesa San Paolo Spa) con i Sig.ri Boschi Gabriella (in qualità di parte mutuataria e terza datrice di ipoteca) e il Sig. Cioni Andrea (in qualità di parte mutuataria), di cui credito residuo in linea capitale pari ad Euro 74.219,42. Mutuo garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 25.06.2014 RP 330 sugli immobili di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra Boschi Gabriella siti nel Comune di Monsummano Terme (PT) identificati al fg. 8, part. 2794, Sub. 60 e Sub. 44, cat. A/3 e C/6 e siti al Comune di Massa e Cozzile (PT), identificati al fg. 17, part. 25, sub. 23, Cat. A/3. Oltre interessi successivi al tasso legale sino alla vendita.</p>		€ 117.729,88		
<p>Proposta del Liquidatore: € 0,00 proposti in Privilegio - Crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 e art. 2748 c. 2) Si propone il rigetto del credito. Risultano decorsi i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII e l'istante ha presentato la domanda di insinuazione al passivo in data 10.04.2025 senza dedurre nè provare che il ritardo nella proposizione della domanda sia dipeso da causa non imputabile allo stesso e neppure che l'istanza sia stata proposta nel termine di 60 giorni dalla cessazione della causa che ne aveva impedito la tempestiva proposizione come previsto dall'art. 273 c. 5 CCII. Si precisa che la Società Fonteno Securitisation Srl in data 01.10.2024 è stata avvisata dell'apertura della procedura di liquidazione controllata e dei termini per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo ed in data 28.11.2024 è stata avvisata della proroga dei termini di ulteriori 30 giorni a seguito del correttivo ter D.l.vo 136 del 13/09/2024. Nel merito, si specifica che sulla base della documentazione prodotta, il privilegio ipotecario può essere riconosciuto soltanto nei limiti dell'importo pari ad Euro 74.219,42 a titolo di capitale residuo in quanto dal conteggio prodotto (Allegato 7) non è possibile distinguere la quota capitale e la quota interessi delle rate scadute al fine di individuare le rate scadute nel cd triennio privilegiato ex art. 2855 e non vengono fornite informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi di mora e del rateo interessi. Inoltre, si precisa comunque che possono essere riconosciuti con il grado ipotecario soltanto gli interessi moratori ricalcolati al tasso corrispettivo maturati nel cd. triennio privilegiato come sopra indicato (da ultimo Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 4927 del 02/03/2018).</p>		€ 0,00		
<p>Ammissione: € 0,00 ammessi in Privilegio - Crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 e art. 2748 c. 2) Si rigetta l'istanza di ammissione per le seguenti ragioni, concorrenti con quelle già evidenziate in precedenza. Nelle osservazioni formulate, il creditore istante non ha dedotto che il ritardo è dipeso da causa lui non imputabile né ha dimostrato che l'istanza è stata presentata entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ne aveva impedito il tempestivo deposito. L'istante si è limitato a riferire che <i>"il ritardo è purtroppo dovuto alla "doppia cessione" del credito – come documentata nella domanda di ammissione al passivo – prima da Intesa San Paolo S.p.A. ad Esino Securitisation S.r.l. e, poi, da quest'ultima in favore dell'odierna titolare del credito Fonteno Securitisation S.r.l., che inevitabilmente e nostro malgrado ha comportato ritardi nella gestione della posizione anche in relazione alla documentazione occorrente per poter rispettare le scadenze verificatesi, ivi compreso il tempestivo invio della insinuazione alla procedura de quo"</i>. Al riguardo, si precisa che il debitore ha ricevuto comunicazione datata il 18.01.2024 avente ad oggetto "Comunicazione di cessione di crediti intervenuta tra Esino Securitisation S.r.l. e Fonteno Securitisation S.r.l. con effetti dal 11.09.2023". Ai sensi dell'art. 273 c. 5 <i>"fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione"</i> la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il tempestivo deposito. Il creditore istante ha altresì dichiarato di essere creditore fondiario, titolare di ipoteca di primo grado sui beni del soggetto in liquidazione controllata (Sig.ra Boschi Gabriella) e di potersi</p>		€ 0,00		

<p>avvalere del “privilegio processuale” ex art. 41 c. 2, TUB., applicabile anche alla procedura di liquidazione controllata (vedasi Cass. Sent. 22914 del 19.08.2024). Secondo tale impostazione, il creditore fondiario può proseguire l’azione esecutiva individuale nonostante la pendenza della procedura. Tuttavia, si osserva che il privilegio fondiario ha natura strettamente “processuale” e non esonera il creditore dall’ onere di partecipare alla procedura di accertamento del passivo e di dimostrare l’ esistenza della causa legittima di prelazione. L’ art. 151 co. 3 CCII – espressamente richiamato dall’ art. 270 comma 5 - stabilisce che le norme sull’ accertamento del passivo si applicano anche ai creditori esentati dal divieto di promuovere e continuare le azioni esecutive, come i creditori fondiari. L’ insinuazione al passivo del creditore fondiario è, quindi, condizione necessaria affinché il creditore fondiario possa esercitare le prerogative processuali. Si veda in tal senso Cass. 23482/2018 ove viene specificato che <i>“Per ottenere l’ attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’ esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’ istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)”</i>. Si precisa infine che, in relazione al contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 216.514) stipulato in data 20.06.2014 e oggetto della presente istanza, il creditore vanta ipoteca volontaria di primo grado esclusivamente sull’ immobile sito in Monsummano Terme (PT), già aggiudicato in data 14.05.2025 a seguito di esperimento di vendita asincrona telematica.</p>				
---	--	--	--	--

IL LIQUIDATORE

premesso che è stato comunicato ai creditori mediante PEC in data 30 aprile 2025 il progetto di stato passivo delle tardive relativo alla Sig.ra Boschi Gabriella nell’ ambito della procedura di liquidazione controllata RF 22/2024 di Boschi Gabriella e Cioni Andrea,

visto l’ articolo 273 comma 3 del CCII

forma lo stato passivo relativo alla Sig.ra Boschi Gabriella nell’ ambito della procedura di liquidazione controllata RF 22/2024 di Boschi Gabriella e Cioni Andrea e lo deposita in Cancelleria.

Pistoia, 21/05/2025

**Il Liquidatore
Dott. Simone Berti**